

Con il [messaggio 9 aprile 2020, n. 1564](#) l'Istituto fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulla funzionalità "Verifica Iban Pensionato" in uso presso gli istituti di credito che fruiscono del web service previsto dallo schema di Convenzione 2020-2022 INPS relativa alla **cessione del quinto della pensione**.

La funzione messa a punto permette alle suddette società di avere conferma della corrispondenza tra il **codice IBAN** del pensionato cedente e quello registrato dall'Istituto previdenziale, per prevenire e contrastare i rischi legati all'erogazione di finanziamenti, quali i furti di identità.

Tale conferma deve avvenire nella fase istruttoria, in sede di stipula del contratto, per evitare che il pensionato eventualmente vittima di attività fraudolenta subisca trattenuta sulla pensione.

L'obbligo di verifica sussiste in tutti i casi in cui la modalità di pagamento prevede un IBAN:

- accredito su conto corrente postale/bancario;
- versamento su libretto nominativo di risparmio postale dotato di codice IBAN;
- accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN;
- versamento su libretto nominativo di deposito a risparmio bancario dotato di codice IBAN.

Nei casi in cui il pensionato riscuota la pensione allo **sportello postale** o **bancario**, la società è esonerata dal controllo.

Nel caso di discordanza dei dati posti a verifica, è responsabilità della società finanziaria interessata effettuare i conseguenti **ulteriori accertamenti** ed eventualmente procedere al blocco dell'erogazione del finanziamento.

A tal proposito, infatti, si rammenta che l'INPS non è legittimato a fornire elementi informativi sull'IBAN di accredito della pensione.